



COMUNE DI TODÌ
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 14/03/2017

COPIA

Oggetto:

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Marzo alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in seconda convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
ROSSINI CARLO	X		BERRETTONI SIMONE MATTIA	X	
RUGGIANO ANTONINO		X	GIOFFRE' MASSIMILIANO	X	
RANCHICCHIO CLAUDIO		X	CARLETTI DIEGO	X	
PRIMIERI MORENO		X	GUAZZARONI FABRIZIO	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	PARASECOLO PAOLO	X	
SERAFINI ANTONIO		X	COLETTI GIOVANNI	X	
VANNINI ANDREA	X		SERAFINI CLAUDIO		X
ALVI FRANCESCO MARIA	X		GIORGI MAURO		X
ORLANDONI MARCELLO		X			

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 8

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Francesco Maria Alvi.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

BERRETTONI SIMONE MATTIA, CARLETTI DIEGO, PARASECOLO PAOLO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G., dà la parola al Sindaco per l'illustrazione della pratica secondo la sottoriportata proposta di delibera del competente Servizio.

“PREMESSO che:

- *l'art. 1, c. 639-731 L. n. 147/2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;*
- *gli artt. 1 e 2 D.L. n.16/2014, convertito con modificazioni in L. n.68/2014, hanno modificato la disciplina della TASI e, in particolare, il c. 683 che affida al Consiglio l'onere di approvare entro il termine di approvazione del bilancio, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati;*
- *l'art.172, co. 1, lett. c) D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede l'obbligo per i comuni di allegare al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta ... per i tributi locali”;*
- *l'art. 53, co. 16, L. n.388/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, co. 8, L. n.448/2001,per i quali il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- *l'art.1, co. 169, L. n.296/2006, n. 296 ribadisce la tempistica per approvare le aliquote;*
- *l'art. 174 D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;*
- *l'art. 5, c. 11, D.L. 30/12/2016, n. 244 che proroga al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;*
- *l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, che sancisce la potestà generale degli enti locali in materia di entrate;*
- *il Regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con D.C.C. n. 43 del 28/07/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *l'art. 1 L. 28/08/2015, n. 208, che per la TASI prevede:*
- *al comma 14 l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;*
- *al comma 54 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;*

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla L. n. 208/2015 hanno comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

RILEVATO che:

- *il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, ex art. 13, co.2, D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- *sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, in base a due autonome obbligazioni tributarie;*
- *nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;*

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, c. 676 e 677 L. n.147/2013, stabilisce l'aliquota base nel 1 per mille, attribuendo al comune, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento e la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo per il quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota consentita per l'IMU al 31/12/2013, (10,6 per mille e ad altre minori aliquote);
- per l'anno 2016 tale limite poteva essere aumentato dello 0,80 per mille qualora il Comune di sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015. Per l'anno 2017 l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- il comma 678, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI;
- l'art. 1, co. 26, L.n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, co.42, lett. a), L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sospende, per il 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RILEVATO che:

- il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente ridurre l'aliquota della TASI e confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;
- in base al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, sono di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2017 (euro)
Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico	407.152,51
Urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (CC. 855-860-895-900)	548.694,54
Polizia locale	526.724,08
Necroscopico e cimiteriale	191.083,21
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica	666.335,70
Protezione civile	31.006,56
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	290.931,79
Totale	2.661.928,39

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2017 sono le seguenti:

Categorie di Immobili	Aliquota IMU 2017 (%)
<i>A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 -A/7 destinate ad abitazioni principali (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
<i>A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,35
Aree fabbricabili	0,96
<i>A/10 – Uffici e studi privati</i>	0,96
<i>C/1 – Negozi e botteghe</i>	0,92
<i>C/3- C/4-C/5 – Laboratori e locali di deposito – fabbricati per arti e mestieri</i>	0,92
<i>D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale</i>	0,76 (stato) + 0,16 (comune) = 0,92
<i>D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione</i>	0,76 (stato) + 0,30 (comune) = 1,06
<i>C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte</i>	1,06
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentali</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Altri fabbricati in categoria "A"	1,06
<i>Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che: - il contratto sia registrato - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9 - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione indicata si applica ad una sola unità immobiliare.</i>	0,96

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- sono esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, c. 3, del D.L. n.16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

Aliquote del tributo anno 2017

Fattispecie Immobili	Aliquota (per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1
Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU	Esenti <i>ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 e s.m.i.)</i> <u>L'esenzione si applica per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare</u>
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5
Fabbricati in categ. "A" concessi in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (per un massimo di una unità) che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	1
Aree edificabili	1
A/10 – Uffici e studi privati	1
C/1 – Negozi e botteghe	1
C/3- C/4-C/5 – Laboratori e locali di deposito – fabbricati per arti e mestieri	1
D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale	1
Fabbricati in categoria "B" – Collegi, Ospizi, Conventi, ecc... (se non esenti)	1
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione	-
C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte	-
Altri fabbricati in categoria "A"	-
Altre ipotesi Escluse/Esenti da IMU	2,5

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 L. 27/12/2013, n.147 e dell'art. 1, co. 28, L. n. 208/2015;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 400.000,00, a copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI	400.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	2.661.928,39
differenza	
Percentuale di finanziamento dei costi	15,0267%

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale (16 giugno ed 16 dicembre), fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione al 16 giugno;

VISTI altresì:

- l'art. 13, co. 15, del citato D.L. 201/2011;
- l'art. 1, co. 688. L. 27/12/2013, n.147;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6/04/2012;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28/02/2014;
- la circolare del MEF n. 1/DF del 17/02/2016;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Si propone di approvare la suddetta proposta”

Il Presidente dà la parola ai consiglieri per gli interventi

In assenza di interventi e di dichiarazioni di voto, il Presidente mette ai voti la proposta di cui sopra;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Con votazione unanime legalmente resa per alzata di mano dai n. 9 presenti: Sindaco, Vannini, Alvi, Berrettonio, Gioffré, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2017, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquote del tributo anno 2017

Fattispecie Immobili	Aliquota (per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1
Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 e s.m.i.) <u>L'esenzione si applica per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare</u>
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5
Fabbricati in categ. “A” concessi in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (per un massimo di una unità) che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	1

Aree edificabili	1
A/10 – Uffici e studi privati	1
C/1 – Negozi e botteghe C/3- C/4-C/5 – Laboratori e locali di deposito – fabbricati per arti e mestieri	1
D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale	1
Fabbricati in categoria “B” – Collegi, Ospizi, Conventi, ecc... (se non esenti)	1
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione	-
C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte	-
Altri fabbricati in categoria “A”	-
Altre ipotesi Escluse/Esenti da IMU	2,5

2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 27/12/2013, n. 147, tramite il Regolamento IUC, è stato stabilito che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
3. **DI DARE ATTO** che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e dell'art. 1, co. 26, L. n. 208/2015 così come modificato dall'art.1, co. 42, lett. A), L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), inerente la sospensione, per il 2016 e il 2017, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;
4. **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote della TASI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 169 L. 27/12/2006 n. 296, hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
5. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime legalmente resa per alzata di mano dai n. 9 presenti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Francesco Maria Alvi

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 18 del 01/03/2017

Oggetto:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **02/03/2017**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 18 del 01/03/2017

Oggetto:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **08/03/2017**

Il Responsabile del Servizio
Fausto Marchetti / INFOCERT SPA

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODÌ
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 19 del 14/03/2017

Oggetto Delibera:

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno 2017.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 31/03/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 31/03/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA / POSTECOM
S.P.A.